


Giurisprudenza

Sulla ricapitalizzazione Alitalia la Corte Ue dice sì alla Commissione

9 Luglio 2008

Confermata dal tribunale di Lussemburgo la decisione dell'organo esecutivo sul sostegno alla ristrutturazione dell'aerolinea italiana



Per gli eurogiudici la Commissione ha ottemperato alle prescrizioni contenute nella sentenza "Alitalia I" del dicembre 2000 così come è corretta la procedura utilizzata per la "determinazione del tasso minimo e del tasso interno" utile ai fini dell'attuazione del criterio dell'investitore privato in economia di mercato. Torna di nuovo alla ribalta la questione della legittimità degli aiuti di Stato concessi alla fine degli anni '90 per favorire la ricapitalizzazione della compagnia aerea. Una voluminosa sentenza (circa 70 pagine) quella pronunciata oggi dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee di cui passiamo brevemente in rassegna i punti principali. È importante premettere che, a seguito di una sottocapitalizzazione iniziata per far fronte alle difficoltà connesse alla Guerra del Golfo, alla recessione nel settore aeronautico e alla concorrenza derivante dal processo di liberalizzazione del mercato dei trasporti aerei, Alitalia, negli anni 1996-2000, adottava un piano di ristrutturazione. Questo piano prevedeva una iniezione di capitale per 2.750 miliardi di lire italiane, da realizzare in tre *tranches*, da parte dell'azionista di maggioranza (l'Istituto per la ricostruzione industriale SpA o IRI, società finanziaria dello Stato italiano).

Aiuto di Stato compatibile ma...

Nel 1997, al termine della procedura di indagine avviata per valutare la legittimità di tale "aiuto di Stato", la Commissione europea, con decisione n.97/789, ne dichiarava la compatibilità con il diritto comunitario. Tuttavia, subordinava la sua validità al rispetto di dieci condizioni tra cui, in particolare, l'impegno per la Repubblica Italiana a: "adottare nei confronti di Alitalia un normale comportamento di azionista, permettendo alla compagnia aerea di essere gestita unicamente secondo principi commerciali ed astenendosi da qualsiasi intervento nella sua gestione per ragioni

diverse da quelle derivanti dalla posizione di azionista dello stato italiano"; non concedere nuovi fondi o altre forme di aiuto né alcun altro trattamento preferenziale rispetto ad altri vettori comunitari; garantire che, sino al 31 dicembre 2000, l'impiego dell'aiuto esclusivamente per la ristrutturazione della compagnia; notificare alla Commissione il piano di ristrutturazione e i rapporti sullo stato di avanzamento e sulla situazione economica e finanziaria del gruppo. Nonostante alcune di queste condizioni non siano state *in toto* rispettate, la Commissione, con la decisione del 3 giugno 1998, non sollevava obiezioni al versamento della terza rata di conferimento del capitale da parte dell'IRI anche alla luce dei nuovi impegni presi dalle autorità italiane.

La prima sentenza del 2000

Alitalia non desisteva dalla iniziale decisione di opporsi alla deliberazione adottata dalla Commissione nel 1997. Tale decisione veniva, quindi, annullata dal tribunale di primo grado delle Comunità europee (sentenza Alitalia I del dicembre 2000) il quale rilevava che la Commissione non aveva motivato l'utilizzazione dello stesso tasso di rendimento minimo (tasso che avrebbe preteso un investitore privato che avesse agito secondo le leggi di mercato) applicato alla ricapitalizzazione della compagnia Iberia. Inoltre venivano accertati gli evidenti errori di rivalutazione commessi dalla Commissione, escludendo dal calcolo del tasso di rendimento interno dell'operazione i costi di insolvenza a cui l'Iri avrebbe potuto trovarsi esposta in caso di liquidazione dell'Alitalia. Infine si rilevava che la Commissione non aveva tenuto in considerazione le modifiche apportate dalle autorità italiane, nel giugno del 1997, al piano di ristrutturazione della compagnia aerea.

La decisione della Commissione europea e il ricorso di Alitalia

Senza riavviare l'intero procedimento, nel luglio 2001 la Commissione adottava la decisione 723/2001 che dichiarava compatibile con le disposizioni del Trattato l'aiuto concesso ai fini della ristrutturazione di Alitalia, in conformità al piano trasmesso nel 1996, adeguato nel 1997 e al rispetto di taluni impegni e condizioni. Nel novembre 2001 Alitalia, ritenendo di aver subito un danno dalla nuova decisione adottata dalla Commissione, propone ricorso per l'annullamento rilevando, oltre a una serie di vizi procedurali, la violazione dell'obbligo di ottemperare alla sentenza "Alitalia I" in precedenza emessa, l'erronea applicazione del criterio dell'investitore privato. In particolare, Alitalia chiede l'annullamento dell'articolo 1 di tale decisione nella parte in cui la Commissione fonda il giudizio di compatibilità della ricapitalizzazione al rispetto delle condizioni imposte con la decisione del 1997. Più esattamente la compagnia chiede che, a seguito dell'aumento di redditività conseguito, le predette condizioni dovrebbero essere rimodulate in quanto appaiono *"sproporzionate, discriminatorie, illegittime ed ingiustificate"*.

La sentenza di oggi

Con la sentenza pronunciata oggi il tribunale ha respinto il ricorso proposto e ha confermato la validità della decisione n. 723/2001 adottata dalla Commissione. In particolare, per quanto attiene la pretesa irricevibilità del ricorso sostenuta dalla Commissione, il tribunale ritiene che *"Alitalia mantenga l'interesse ad agire ancorché la sua ricapitalizzazione sia stata interamente autorizzata e realizzata"*. Nel merito, il Tribunale ha ritenuto che la Commissione abbia ottemperato alle prescrizioni contenute nella sentenza "Alitalia I" del dicembre 2000 con cui il medesimo organo giudicante aveva accolto le doglianze espresse nel precedente giudizio tra Alitalia e Commissione. I giudici hanno, poi, rilevato la correttezza della procedura utilizzata dalla Commissione per la "determinazione del tasso minimo e del tasso interno" e che la Commissione deriva la legittimità delle condizioni imposte all'Alitalia (per l'operazione di ricapitalizzazione) dall'articolo 7, n. 4, del regolamento n. 659/99, il quale conferisce all'organo comunitario un ampio potere di controllo e di revoca delle autorizzazioni accordate. Con riferimento alle predette condizioni, i giudici, nel respingere in toto le censure formulate dalla ricorrente, hanno rilevato che la maggior parte degli impegni richiesti erano funzionali a prevenire distorsioni della concorrenza: come tale, la loro eventuale revisione è assolutamente indipendente dalla aumentata redditività dell'impresa. Nel termine di 60 giorni dalla notifica della decisione del Tribunale di I grado è possibile impugnare la decisione dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea. Il ricorso agli eurogiudici è limitato esclusivamente alle questioni di diritto e non può essere esteso al merito.

di

Raffaella Salerno

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/sulla-ricapitalizzazione-alitalia-corte-ue-dice-si-alla-commissione>